



Comune di Villa di Tirano

Provincia di Sondrio



ASSEGNO DI MATERNITA'

ART. 74 DEL D. LGS. 26.03.2001, N. 151 (EX ART. 66 LEGGE N. 448 DEL 23.12.1998)

REQUISITI 2025

Chi può chiedere il contributo

L'Assegno di Maternità può essere richiesto, per ogni figlio nato, dalle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all'importo dell'assegno (in tal caso l'assegno spetta per la quota differenziale).

Alle medesime condizioni, il beneficio viene anche concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo purché il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell'adozione o dell'affidamento (ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali). Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve essere regolarmente soggiornante e residente nel territorio italiano.

La domanda va presentata **perentoriamente entro sei mesi dalla data del parto, dell'adozione o dell'affidamento preadottivo.**

Nei seguenti casi particolari l'assegno può essere richiesto da persone diverse dalla madre:

- 1) In caso di madre minore di età (come in tutte le ipotesi di incapacità di agire), dal padre maggiorenne a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato Italiano al momento del parto, che il figlio sia stato riconosciuto dal padre stesso, si trovi nella sua famiglia anagrafica e sia soggetto al suo podestà. Qualora anche il padre del bambino sia minore di età, o comunque non risultino verificate le altre condizioni, la richiesta può essere presentata, in nome e per conto della madre, dal genitore esercente la potestà ovvero, in mancanza, da altro legale rappresentante;
- 2) In caso di decesso della madre del neonato (o della donna che ha ricevuto il minore in adozione o in affidamento preadottivo), dal padre che abbia riconosciuto il figlio (o dal coniuge della donna adottiva o affidataria) a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica del richiedente e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi). Il padre dovrà essere in possesso dei medesimi requisiti della madre;
- 3) In caso di affidamento esclusivo al padre o di abbandono del neonato da parte della madre, dal padre sempreché il figlio si trovi presso la sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi) e la madre risulti residente o soggiornante in Italia al momento del parto (in tale ipotesi l'assegno spetta al padre in via esclusiva). Il padre dovrà essere in possesso dei medesimi requisiti della madre;
- 4) In caso di separazione legale tra i coniugi, dall'adottante o dall'affidatario preadottivo a condizione che il minore rientri nella famiglia anagrafica del richiedente e che l'assegno non sia stato già concesso alla madre adottiva o affidataria;
- 5) Nei casi di adozione speciale di cui all'art. 44, comma 3, legge 184/1983, dall'adottante non coniugato a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell'adottante e sia soggetto alla sua potestà e comunque non in affidamento presso terzi;
- 6) In caso di minore non riconosciuto o non riconoscibile dai genitori, dalla persona affidataria (in forza di un provvedimento del giudice) a condizione che il minore rientri nella sua famiglia anagrafica.

Requisiti richiesti

- Essere residente nel Comune di Villa di Tirano nel momento in cui si presenta la richiesta;
- Essere cittadina italiana, comunitaria, non comunitaria residente in Italia in possesso della carta di soggiorno di cui all'art. 9 del D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, oggi sostituita da "permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 1 del D. Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3), in tale ipotesi anche il figlio che non sia nato in Italia o non risulti cittadino di uno Stato dell'Unione Europea, deve essere in possesso di analogo permesso; essere cittadina non comunitaria ma in possesso della "carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea; essere cittadina in possesso della "carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro" (artt. 10 e 17 del D. Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30); essere cittadina straniera in possesso dello status di rifugiata politico o di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria (art. 27 del D. Lgs. 19 novembre 2007 n. 251); essere cittadina extracomunitaria titolare del permesso unico del lavoro (art. 12 C. 1 lettera e) Direttiva Europea 2011/98/UE) o con autorizzazione al lavoro o familiare di cittadino extracomunitario titolare del permesso unico del lavoro con autorizzazione al lavoro, ad eccezione delle categorie escluse dal D. Lgs. 40/2014;
- La richiedente, per beneficiare dell'assegno, deve avere il bambino nella propria scheda anagrafica, convivere effettivamente con lui, deve essere residente nel territorio dello Stato al momento della nascita del figlio o al momento dell'ingresso nella propria famiglia anagrafica di un minore ricevuto in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento;
- Essere casalinga o disoccupata, o non aver beneficiato di alcuna forma di tutela economica della maternità dall'INPS o dal datore di lavoro, oppure aver ricevuto prestazioni inferiori al valore dell'assegno ovvero a € 20.382,90 per l'anno 2025;
- Il figlio, se non è nato in Italia o non è cittadino di uno stato dell'Unione Europea, deve essere in possesso del permesso/carta di soggiorno, ossia deve essere iscritto sulla carta/permesso di soggiorno di uno dei genitori;
- Il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (**ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni**) da tenere presente per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 01.01.2025 al 31.12.2025, è pari a € 20.382,90.

TUTTI I REQUISITI RICHIESTI PER L'EROGAZIONE DELL'ASSEGNO DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA, PENA ESCLUSIONE.

Documentazione da allegare:

Copia della attestazione ISEE, per prestazioni agevolate rivolte a minorenni, completa di Dichiarazione sostitutiva unica, in corso di validità, senza omissioni e difformità, valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate o per l'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità, di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e al decreto interministeriale del 7 novembre 2014 pubblicato nella G.U. del 17/11/2014 (S.O. n. 87) in vigore a partire del 01 gennaio 2015, di entrambi i genitori, o della madre se unico genitore (1);

- Copia di un documento di identità in corso di validità;
- Copia del codice IBAN intestato o cointestato al soggetto richiedente. (Vedi modalità di pagamento);
- In caso di separazione: copia della sentenza di separazione;
- Per i cittadini di paesi terzi: copia del titolo di soggiornante di lungo periodo, o copia del riconoscimento dello "Status di rifugiato politico" o copia del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, oppure copia del permesso unico del lavoro (art. 12 C. 1 lettera e) Direttiva Europea 2011/98/UE) o autorizzazione al lavoro.

- Per i cittadini di paesi terzi: copia della carta/permesso di soggiorno del bambino se non è nato in Italia o non è cittadino di uno stato dell'Unione Europea; in mancanza di essa alla data di presentazione della domanda, la richiedente dovrà presentarla alla propria Sede Territoriale di riferimento non appena ne entrerà in possesso. **Fino a quel momento l'assegno di maternità non potrà essere erogato.**
- Fotocopia della carta d'identità del/della dichiarante nel caso in cui l'istanza sia presentata da terzi.

Scadenza

- La domanda deve essere presentata entro 6 mesi dalla data di nascita del bambino;
- In caso di adozione o affidamento preadottivo il termine di sei mesi decorre dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in adozione o in affidamento. Nell'ipotesi di affidamento preadottivo, qualora il minore non possa essere iscritto nella famiglia anagrafica dell'affidatario a causa di particolari misure di cautela stabilite nei suoi confronti dall'autorità competente, all'ingresso del minore nella famiglia anagrafica è equiparato l'inizio della coabitazione del minore con il soggetto affidatario quale risulta dagli atti relativi alla procedura di affidamento preadottivo;
- Nel caso in cui l'assegno venga richiesto da un soggetto diverso dalla madre (padre, coniuge della donna adottiva o affidataria, unico affidatario), la domanda deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente entro il termine di sei mesi dalla scadenza del termine concesso alla madre, cioè entro un anno dalla nascita (o dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo ha ricevuto in adozione o in affidamento);
- In caso di decesso della madre, la domanda deve essere presentata al Comune di residenza della persona deceduta; in tal caso la domanda può essere presentata anche durante il termine concesso alla madre (cioè durante i sei mesi dalla nascita) quando sia documentato il decesso o risulti il diritto esclusivo del padre;
- Nell'ipotesi di adottante non coniugato la domanda va presentata entro il termine di sei mesi dall'ingresso in famiglia del minore.

Importo dell'assegno

In base alle rivalutazioni, per l'anno 2025, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 28 del 04.02.2025, l'Assegno mensile di maternità ai sensi dell'art. 74 della Legge 20 maggio 2001, n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2025, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante in misura intera, è pari a € 407,40. Verrà corrisposto, per cinque mensilità, se spettante in misure intera, per complessivi € 2.037,00.

Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente per prestazioni agevolate rivolte a minorenni è pari a € 20.382,90.

L'assegno di maternità è concesso dal Comune di Residenza ma erogato dall'INPS in un'unica soluzione.

Modalità di pagamento

A seguito del D.L. 201/2011 che impone alle pubbliche amministrazioni il divieto di effettuare pagamenti in contanti superiori ai 1000 euro, il pagamento potrà essere effettuato solo tramite bonifico bancario o libretto postale intestati al richiedente indicando il Codice IBAN nella domanda.

Dove presentare la domanda

La domanda può essere presentata all' Uff. Tributi - Sociale - Cultura - Servizi alla Persona rivolgersi al Responsabile del Procedimento – Giandomenico Fiorina – Tel. 0342 795001 int.6 – e-mail giandomenico.fiorina@comune.villaditirano.so.it

Dove rivolgersi per eventuali informazioni

Chi avesse la necessità di essere assistito nella compilazione della domanda oppure avesse la necessità di chiarimenti e/o informazioni, può rivolgersi al Responsabile del Procedimento – Giandomenico Fiorina – presso l'Ufficio Uff. Tributi - Sociale - Cultura - Servizi alla Persona – presso il Comune di Villa di Tirano – Tel. 0342 795001 int.6 - e-mail giandomenico.fiorina@comune.villaditirano.so.it

(1) Il coniuge con diversa residenza

Fa parte del Nucleo Familiare del dichiarante anche il coniuge che non risulta nel suo stesso stato di famiglia. Non deve essere indicato il coniuge con diversa residenza quando si verifica uno dei seguenti casi:

a)

Quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale da parte del giudice (articolo 711 del codice di procedura civile), o quando è stata ordinata la separazione in pendenza di domanda di nullità del matrimonio (articolo 126 del codice civile), oppure quando la diversa residenza è consentita a seguito di provvedimenti temporanei ed urgenti del giudice (art. 708 c.p.c.); non basta, cioè, che vi sia una separazione di fatto, ma è sempre necessaria l'esistenza di un provvedimento del giudice;

b)

Quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o sono stati adottati nei suoi confronti i provvedimenti di cui all'art. 333 del codice civile per condotta pregiudizievole al figlio,

c)

Quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio);

d)

Quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali, occorre, cioè, che sia già in corso un procedimento giurisdizionale o amministrativo dal quale risulti lo stato di abbandono. Se non sussiste nessuno dei seguenti casi, il coniuge non residente con il dichiarante va sempre indicato nella dichiarazione.